

25, 1° comma, lett. c), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tal senso, F. Pistolesi, *La natura "sostitutiva" della sentenza tributaria rispetto all'atto impugnato*, commento a Cass., 6 marzo 2015, n. 4574, in *Corr. Trib.*, n. 19/2015, 1466; A. Russo, *op. cit.*, 3360; F. Tesauo, *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, 2016, 276; D. Canè, *Actio iudicati e termine per la riscossione dei tributi*, in *Rass. Trib.*, n. 1/2017, 280. In caso di accertamento esecutivo divenuto definitivo, trova, invece, applicazione il termine di prescrizione ordinario – in seguito alla soppressione *ex art. 5, 1° comma, lett. d)*, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, del termine di decadenza per l'esecuzione – comunque decorrente dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione del giudizio). Ad ulteriore sostegno di questa tesi, la sentenza in rassegna fa esplicito riferimento alla norma *ex art. 17, 1° comma, lett. c)*, D.P.R. cit., oggi contenuta nell'art. 25 del medesimo decreto, ai sensi della quale la notifica della cartella di pagamento deve avvenire, "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio".

Il *dies a quo* cui ancorare i termini per la riscossione

è rappresentato, dunque, dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione della controversia, come affermato anche da Cass., 18 novembre 2016, n. 23502 (si vedano, inoltre, Cass., 6 marzo 2015, n. 4574; Cass., 15 gennaio 2016, n. 556; C.T.R. Campania, 23 maggio 2016, n. 4966), che esclude in maniera ancor più esplicita che possa trovare applicazione l'art. 2945, 3° comma, c.c. E non potrebbe essere altrimenti, poiché, anche in tema di decadenza, deve ritenersi applicabile il principio *ex art. 2935 c.c.* (Cass., 27 agosto 1991, n. 9151; Cass., 1 agosto 2000, n. 10053), secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, nel caso in esame, dalla data in cui si estingue il giudizio e diventa conseguentemente definitivo l'atto impositivo. Sarebbe irragionevole, infatti, ritenere che l'Agenzia, in pendenza di giudizio, debba attivarsi per riscuotere integralmente le somme contenute in un atto impositivo non ancora definitivo, per evitare gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale estinzione per omessa riassunzione.

Chiara Francioso

Notifica di atti processuali

Cassazione civile, Sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594 – Pres. Rordorf – Rel. Curzio – P.M. Giacalone (conf.) – P.S. (avv. Galleano) – Poste Italiane s.p.a. (avv. Fiorillo). *Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro App. Bologna, 20 agosto 2013.*

Notificazione (materia civile) – Mancato perfezionamento – Causa non imputabile – Conservazione degli effetti – Riattivazione del processo notificatorio – Limiti temporali

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Omissis. – 12. Si pongono due problemi, in successione logica tra loro.

13. Il primo è quello della imputabilità dell'errore sul domicilio.

Le Sezioni unite, distinguono a tal fine due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.

14. "Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio pro-

fessionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento" (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).

15. Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso (come quello in esame) in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della ratio dell'art. 82).

16. In questo tipo di situazione "la notifica dell'impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell'ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti".

17. In tal senso si esprimono le sentenze delle sezioni unite prima richiamate, nonché la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, compresa quella della sesta sezione civile (cfr., da ultima, Cass., 6-3, ord., 18 novembre 2014, n. 24539).

18. Quindi, nel caso in esame, la ricorrente non aveva l'onere di controllare che l'indirizzo dello studio del pro-

curatore domiciliario della società intimata fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e riportato nell'intestazione della sentenza impugnata e non ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del procuratore domiciliario indicato in sentenza.

19. L'esclusione dell'imputabilità di un errore a carico della ricorrente permette di passare all'esame di un secondo problema, consistente nello stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine.

20. La giurisprudenza delle Sezioni unite è giunta sul punto ad una posizione precisa, costantemente seguita dalle successive decisioni delle sezioni semplici.

21. Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, ha fissato il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

Quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni.

22. La prima riguarda l'iniziativa. È la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia.

23. Nell'ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perché questa sub-procedura allungerebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché non sarebbe "neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata" (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ri-

badito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060).

24. L'attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con "immediatezza" appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività" (ancora, sez. un., 17352/2009, cit.).

25. La giurisprudenza delle sezioni semplici successiva ha applicato costantemente questi principi.

26. Cass., 25 settembre 2015, n. 19060 ha precisato che l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo della notifica grava sull'istante (in tale sentenza la Corte, applicando questo principio, ha ritenuto tardivo un ricorso per il fatto che la parte non aveva fornito una prova adeguata della sua affermazione, in quanto non aveva prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine).

27. Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, ha precisato che l'istante deve provvedere con "sollecita diligenza" ed ha escluso la tardività della notifica del ricorso per cassazione perché la rinnovazione della notificazione nel caso al suo esame era stata effettuata dopo sette giorni dalla prima tentata notifica e a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine.

28. La sesta sezione, che sovrintende alla nomofilachia dell'inammissibilità, applicando i criteri dell'immediatezza dell'iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, ha escluso la tardività una nuova notificazione di un ricorso per cassazione richiesta il 22 luglio 2013 a seguito della comunicazione di avvenuto trasferimento dello studio in sede di relazione negativa di una prima notifica richiesta il 16 luglio 2013 (Cass., 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24641).

29. Più in generale, può affermarsi che, fermo l'onere dell'istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.

30. Se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l'indirizzo del nuovo studio). – *Omissis*.

Le Sezioni unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine

Elisa Bertillo*

Con la decisione annotata, le Sezioni Unite confermano l'orientamento secondo cui, in caso di notifica non andata a buon fine, sia onere della parte attivarsi per completare il procedimento notificatorio. Tale attività deve essere svolta con immediatezza e tempestività. La pronuncia appare, quindi, innovativa sotto tale ultimo profilo, in quanto ritiene di poter desumere dal sistema un termine massimo, pari alla metà del tempo indicato dall'art. 325 c.p.c., per riavviare e completare il procedimento notificatorio, avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta. Il contributo evidenzia le possibili criticità derivanti da questa soluzione.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

Il caso

La pronuncia in epigrafe ha ad oggetto la sorte del procedimento notificatorio nell'ipotesi in cui la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante.

In particolare, veniva rimessa all'attenzione delle Sezioni unite la questione relativa all'eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica.

Nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello di Bologna, oggetto dell'impugnazione, era stata depositata in data 20 agosto 2013. Pochi giorni prima dello spirare del termine di impugnazione, la ricorrente aveva presentato ricorso per cassazione, chiedendone la notificazione, in ottemperanza all'art. 330 c.p.c., presso l'indirizzo noto del legale domiciliatario di controparte. Tale notificazione, tuttavia, non era andata a buon fine a causa del trasferimento dello studio del destinatario, non comunicato nel corso del giudizio.

Data la sopravvenuta scadenza del termine annuale di impugnazione di cui al previgente art. 327 c.p.c., applicabile *ratione temporis*, la ricorrente ha presentato una "Istanza di concessione termine per notifica", con la quale chiedeva di essere autorizzata ad effettuare nuovamente la notifica che non era andata a buon fine: istanza accolta dal coordinatore della Sesta sezione – lavoro, con la precisazione che sarebbe stato poi il collegio giudicante a valutare l'idoneità delle giustificazioni e l'ammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha, quindi, richiesto una nuova notificazione in data 12 novembre 2014, perfezionatasi senza ulteriori inconvenienti.

La Sezione lavoro, davanti alla quale era stato presentato il ricorso, ha rimesso la questione della tempestività di tale impugnazione al Primo Presidente della Corte, che ha investito della medesima questione le Sezioni unite.

La soluzione delle Sezioni unite

La Corte, nel suo più autorevole consesso, ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. Tale soluzione viene raggiunta a seguito dell'analisi di due differenti questioni, che si pongono in successione logica tra loro.

In primo luogo, la pronuncia si interroga circa l'imputabilità dell'errore al notificante, escludendola. Solo se il fallimento della prima notificazione viene ritenuto incolpevole, sussiste, infatti, la possibilità di far salvi gli effetti dell'originaria consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, anche se la seconda notificazione sia inter-

venuta oltre la scadenza del termine perentorio per proporre l'impugnazione¹.

Nel caso di specie, la notifica era stata effettuata ad un difensore che svolgeva le sue funzioni in un altro circondario ed aveva proceduto all'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Secondo la pronuncia delle Sez. un. del 18 febbraio 2009, n. 3818² in tale ipotesi sussiste l'obbligo in capo al difensore di comunicare eventuali mutamenti di domicilio. Deve, perciò, ritenersi incolpevole il comportamento del notificante che abbia inviato l'atto nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., non essendo gravato dall'onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale.

L'esclusione dell'imputabilità dell'errore consente, quindi, alla Corte di affrontare la questione del comportamento che deve tenere la parte preso atto del fatto che la notifica non sia andata a buon fine. La pronuncia, conformandosi alla soluzione accolta dalla sentenza delle Sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352³ afferma che è facoltà e onere della parte attivarsi autonomamente per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. Tale attività deve essere svolta con "immediatezza", appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione, e deve svolgersi con "tempestività".

La pronuncia è, quindi, innovativa sotto questo ultimo profilo, dal momento che ritiene "desumibile dal sistema" un termine massimo per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta la notizia dell'esito negativo della prima richiesta: termine pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.

In applicazione degli esposti principi, il ricorso in esame viene dichiarato inammissibile, in quanto rinnovato oltre trenta giorni dopo la restituzione del plico relativo al primo tentativo di notificazione.

Inquadramento della questione

La presente pronuncia si inserisce in quel filone giurisprudenziale che "da anni sta cercando di elaborare un sistema di regole in materia di notificazione che sia coerente con i valori e con i principi del giusto processo civile"⁴.

Volendo ripercorrere brevemente le tappe di questa evoluzione, è necessario prendere le mosse dall'elaborazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, elaborato dalle pronunce della Corte cost. del 26 novembre 2002, n. 477⁵, che ha dichia-

¹ Al contrario, se l'errore è colpevole, l'infruttuoso esito della notifica dell'atto ad un indirizzo non più attuale può essere sanato solo rinnovando la notificazione entro il termine di decadenza dell'impugnazione: cfr. Cass., 29 settembre 2016, n. 19272, in *Pluris*.

² In *Giust. Civ.*, 2009, 1274 e segg.

³ In *Giur. It.*, 2010, 1130, *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 1201, con nota di Gozzi.

⁴ Così Gozzi, *Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione della notificazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 1204.

⁵ In *Giur. It.*, 2003, 626 con nota di Simonetti ed *ivi*, 1549, con nota di Dalmotto, *Foro It.*, 2003, I, 13, con nota di Caponi, *Corr. Trib.*, 2003, 1549, con nota di Bruzzone, *Corriere Giur.*, 2003, 23, con commento di Conte.

rato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, 3° comma, della L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dello stesso all'ufficiale giudiziario; e Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28⁶, che ha affermato che il medesimo principio elaborato per la notifica a mezzo posta doveva valere per tutte le forme di notificazione disciplinate dagli artt. 138 e segg. del codice. In seguito a tali pronunce, presso la giurisprudenza ordinaria si è, pertanto, consolidato il principio secondo cui, ogniqualevolta per l'esecuzione della notifica siano previsti termini perentori a carico del notificante, come in materia di impugnazioni, la tempestività della stessa debba valutarsi con riguardo al giorno in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario⁷.

In applicazione dell'esposto principio, la Corte di cassazione nel 2008 ha affrontato la questione relativa alla possibilità di riconoscere, ove il procedimento notificatorio non fosse andato a buon fine a causa del trasferimento del difensore rispetto al domicilio indicato negli atti processuali, la facoltà di rinnovare la notificazione, facendo decorrere gli effetti della medesima fin dal giorno in cui l'atto è stato per la prima volta consegnato all'ufficiale giudiziario.

In particolare, Cass., 15 aprile 2008, n. 9907⁸, ha qualificato la fattispecie in esame come ipotesi di notifica nulla e non inesistente, ammettendone la rinnovazione entro il termine perentorio fissato per l'impugnazione⁹. Cass., 10 marzo 2008, n. 6332¹⁰ ha sollevato la questione di fronte alle Sezioni unite.

Il quesito ha, quindi, trovato risposta positiva nelle pronunce delle Sezioni unite del 18 febbraio 2009, n. 3818¹¹ e 19 febbraio 2009, n. 3960¹² con le quali la Corte ha superato il problema concernente la qualificazione della notificazione nulla o inesistente, "configurando la notifica al nuovo domicilio come continua-

zione del medesimo procedimento notificatorio, cui appartiene come prima fase il tentativo compiuto presso il domicilio precedente". Nelle citate pronunce, la possibilità di proseguire il procedimento notificatorio viene condizionata a un'istanza di rimessione in termini per causa non imputabile in forza dell'art. 184 *bis* c.p.c., allora vigente.

Negli anni successivi, l'orientamento favorevole alla rinnovazione della notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante si è consolidata¹³, seppur con residui contrasti circa le condizioni in presenza delle quali il processo notificatorio possa continuare a ritenersi iniziato nel momento in cui è stata richiesta la notifica.

La pronuncia delle Sezioni unite in commento offre, come si è anticipato, una soluzione a tali residui problemi.

Le questioni trattate

Gli aspetti della rinnovazione del procedimento notificatorio sui quali si sofferma la pronuncia in esame sono principalmente tre: la non imputabilità dell'errore, l'automaticità dell'istanza e il termine "ragionevole".

(Segue). Imputabilità dell'errore

La prima questione attiene all'imputabilità dell'errore in capo al notificante in caso di variazioni del domicilio professionale.

In primo luogo, infatti, le suddette pronunce, nel riconoscere la possibilità per il notificante di procedere autonomamente alla rinnovazione di una notificazione invalida e di non incorrere nelle decadenze previste a suo carico dalla legge, ribadiscono la necessità che non sussista un errore imputabile al difensore. Le critiche alle quali tale principio è stato sottoposto da parte della dottrina¹⁴ non sono state condivise dalla giurisprudenza di legittimità, le cui pronunce hanno

⁶ In *Giur. It.*, 2004, 939, con nota di Delle Donne, *Foro It.*, 2004, I, 645, con nota di Caponi, *Corriere Giur.*, 2004, 1307, con nota di Glendi.

⁷ Cfr., tra le altre, Cass., 1° settembre 2008, n. 22033, in *Riv. Crit. Dir. Lav.*, 2004, 43 e segg., con nota di Nicci; Cass., Sez. un., 13 marzo 2005, n. 458, in *Foro It.*, 2005, I, 699 con nota di Caponi, *Corr. Giur.*, 2005, 351, con nota di Conte e Cass., 4 maggio 2004, n. 8447, in *Foro It.*, 2004, I, 2383, con nota di Caponi; per un approfondimento sul punto v. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, 2015, 274 e segg.

⁸ In *Riv. Dir. Proc.*, con nota di Gozzi, *Sanabile la notificazione dell'impugnazione presso il vecchio studio professionale del difensore trasferito, anche in ipotesi di mancata consegna dell'atto*.

⁹ Si ricorda, brevemente, che sotto il profilo pratico la distinzione tra notifica nulla e inesistente comporta che solo la prima possa essere, previa rituale rinnovazione, sanata retroattivamente; una notifica inesistente non è, invece, idonea a produrre alcun effetto giuridico. In merito cfr., tra gli altri Gozzi, *La notificazione eseguita in luogo privo di relazione con il destinatario tra nullità ed inesistenza*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 764 e segg.; Giordano, *Le Sezioni Unite restringono la categoria dell'inesistenza della notificazione*, in *Giust. Civ.*, 2004, 1704; Auletta, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, Padova, 1999, 230 e segg.; Id., *Consi-*

derazioni inattuali sulla notificazione dell'impugnazione, in *Riv. Dir. Proc.*, 1995, 1241 e segg.; Conso, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, 95 e segg.

¹⁰ In *Foro It.*, 2009, 491 e segg., con nota di Fabbrizzi.

¹¹ Cit.

¹² In *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 228 e segg., con nota di Ricci, *Un grand arrêt delle Sezioni Unite sulla notificazione presso il difensore costituito* e in *Foro It.*, 2009, 3062 con nota di Fabbrizzi.

¹³ Cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., 20 luglio 2016, n. 14916, in *Guida al dir.*, 2016, fasc. 38, 56, con nota di Finocchiaro; Cass., 18 gennaio 2016, n. 710, in *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2016, voce "Cassazione civile", n. 76; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25339, in *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2015, voce "Impugnazioni civili", n. 71.

¹⁴ Cfr., Gozzi, *Un ulteriore passo avanti*, cit., 1208, secondo il quale "una simile conclusione, sia pure evidentemente determinata dalla preoccupazione di circoscrivere le conseguenze legate alla disciplina retroattiva della rinnovazione, non mi sembra, infatti, che possa rinvenire un sicuro sostegno normativo, ma al contrario introduce possibili conseguenze rilevanti di carattere sistematico, quanto meno nella misura in cui la stessa interpretazione della disciplina generale della rinnovazione degli atti nulli nasce da un confronto tra le disposizioni dettate in materia dal codice di procedura civile".

condotto, piuttosto, ad un consolidamento del principio sul punto¹⁵.

In particolare, la Corte riprende la distinzione, sviluppata dalle citate pronunce delle Sezioni unite n. 17352/2009 e n. 3818/2009, di due differenti ipotesi, a seconda che il procuratore, cui deve essere notificato l'atto, eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.

Nella prima ipotesi, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante le risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un diverso indirizzo¹⁶.

Al contrario, nel caso in cui la notificazione vada effettuata al procuratore che, esercente l'attività fuori dalla circoscrizione del tribunale, abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 presso un altro procuratore, non vi è onere per il notificante di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, dal momento che grava sulla parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte eventuali mutamenti¹⁷.

(Segue). Automaticità dell'istanza

La Corte, nella pronuncia in epigrafe, fa un ulteriore passo avanti, chiarendo che il processo notificatorio si ritiene iniziato nel momento in cui è stata richiesta la prima notifica solo in presenza di alcune condizioni, in riferimento alle quali continuava a registrarsi la permanenza di contrastanti soluzioni da parte della stessa giurisprudenza della Corte.

Certamente, la prima condizione è l'iniziativa del notificante: "è la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica di

domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia".

Statuendo in tali termini, la Corte pone fine al dibattito giurisprudenziale relativo alla necessità che il notificante richieda, come avvenuto nel caso di specie, una preventiva autorizzazione del giudice per poter riattivare il procedimento notificatorio. Tale soluzione era stata accolta, in passato, dalle Sezioni unite, nelle citate pronunce n. 3818 e 3960/2009, ed era stata poi ribadita da Cass., 17 dicembre 2015, n. 25339¹⁸; Cass., 5 luglio 2012, n. 11294¹⁹; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22245²⁰. Secondo l'orientamento contrario, avallato dalla presente pronuncia, è, invece, necessaria e sufficiente una richiesta di riattivazione da rivolgere all'ufficiale giudiziario perché sia impedita la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del relativo termine²¹.

(Segue). Termine ragionevole

Infine, l'ultima condizione attiene al termine entro il quale la parte interessata a completare la notificazione deve attivarsi.

Continuando ad inserirsi nel solco tracciato dalla citata pronuncia delle Sezioni unite n. 17532/2009, la Corte afferma che la notificazione deve essere attivata con "immediatezza" appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività"²². La prova dell'esito negativo della notifica grava sull'istante²³.

Il profilo di novità sul punto attiene all'individuazione di un termine, "desumibile dal sistema", pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c. Secondo il ragionamento della Corte, infatti, "se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impu-

¹⁵ Cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, cit., la quale precisa che, nel caso di specie, non potrebbe ritenersi applicabile la disciplina della rimessione di cui all'art. 153, 2° comma, c.p.c. in quanto "non potrà ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere evitata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte".

¹⁶ Nel senso della rilevanza, oltre alle risultanze dell'albo professionale, anche di quanto risulta dagli atti processuali, ivi compreso il timbro apposto sugli stessi cfr. Cass., 4 marzo 2009, n. 5232, in *Mass. Giur. It.*, 2009; Cass., 8 marzo 2007, n. 5349, in *Mass. Giur. It.*, 2007; Cass., 1° luglio 2005, n. 14033, in *Arch. Giur. Circolaz.*, 2006, 7-8, 775.

¹⁷ Cfr. Cass., 4 giugno 2014, n. 12539, in *Pluris*, che richiede "un'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento" e Cass., 2 febbraio 2010, n. 2358, in *Foro It.*, 2011, I, 885 e segg., con nota di richiami di Garfagnini, che richiede una dichiarazione esplicita nel verbale d'udienza o la notifica di un apposito atto, non essendo sufficiente l'annotazione del diverso indirizzo sul frontespizio del fascicolo d'ufficio.

¹⁸ Cit.

¹⁹ Segnalata nell'*Osservatorio sulla Cassazione civile*, a cura di Lovise, in *Riv. Dir. Proc.*, 2012, 6, 1701.

²⁰ In *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2010, voce "Cassazione civile", n. 194.

²¹ Cfr. Cass., 25 settembre 2015, n. 19060, in *Fisco*, 2015, 39, 3796; Cass., 11 febbraio 2015, n. 2645, in *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2015, voce "Notificazione civile", n. 29; Cass., 13 febbraio 2014, n. 3356, in *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2014, voce "Impugnazioni civili", n. 54; Cass., 11 settembre 2013, n. 20830, in *Pluris*; Cass., 26 marzo 2012, n. 4842, in *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2012, voce "Impugnazioni civili", n. 46; Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, in *Pluris* e in *Foro It.*, Rep. 2011, voce "Notificazione civile", n. 51; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21154, in *Pluris*; Cass., 22 marzo 2010, n. 6486, in *Pluris*; Cass., 15 gennaio 2010, n. 581, in *Foro It.*, 2010, I, 3477, con nota di Garfagnini; Cass., Sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, cit.

²² Negli stessi termini, tra le altre, le Sezioni Unite richiamano Cass., 25 settembre 2015, n. 19060, cit.; Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, cit.; Cass., 19 novembre 2014, n. 24641, in *Foro It.*, 2015, 10, 1, 3292, con nota di richiami di Violetto.

²³ Cfr. Cass., 25 settembre 2015, n. 19060, cit., che ha ritenuto tardivo un ricorso per il fatto che la parte non aveva fornito prova adeguata della sua affermazione, non avendo prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine.

gnazione a decorrere dal momento in cui è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario”.

Così statuendo, la Cassazione offre un esatto termine di quella “sollecita diligenza” richiesta dalle pronunce che si erano, fino ad oggi, occupate della questione e che avevano lasciato alla discrezionalità del giudicante la decisione circa la compatibilità di tale condizione con il comportamento adottato nel singolo caso di specie dall’istante.

Osservazioni critiche

Descritto lo stato della giurisprudenza sulla questione in esame, appare opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sulla soluzione adottata dalle Sezioni unite. Se, infatti, come si è appena rilevato, l’individuazione di un esatto termine per procedere alla rinnovazione della notificazione non andata a buon fine consente di superare un’incertezza che poteva essere causata dal lasciare la valutazione relativa alla tempestività della riattivazione del procedimento al singolo collegio giudicante, d’altra parte tale soluzione offre il fianco ad una serie di dubbi circa la sua opportunità.

In primo luogo, la soluzione accolta dalla Corte è in contrasto con quella seguita dal legislatore in un diverso settore dell’ordinamento. L’art. 93, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, disciplina espressamente l’ipotesi dell’esito negativo della notifica dell’impugnazione per trasferimento del domiciliatario. Al fine di dare continuità all’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 maggio 1999, n. 13²⁴ il legislatore ha specificatamente previsto che “qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle parti”, la parte interessata può presentare un’istanza al giudice *ad quem* per la fissazione di un termine perentorio per completare la notificazione o rinnovare l’impugnazione²⁵.

Inoltre, la pronuncia si inserisce in un filone giuri-

sprudenziale che, come si è cercato di chiarire, dopo aver elaborato il principio della possibile, o meglio doverosa, riattivazione del procedimento notificatorio, ha offerto soluzioni oscillanti in merito alle condizioni in forza delle quali lo stesso deve essere attuato. Ciò è vero, in particolare, se si guarda alla necessità di riattivare il procedimento notificatorio autonomamente ad opera dell’istante o a seguito di istanza giudiziale; questione, quest’ultima, che ha visto un immediato *revirement* da parte delle Sezioni unite n. 17352/2009 rispetto alla posizione assunta dalle pronunce n. 3818 e 3960 del medesimo anno²⁶, e che ha continuato ad offrire soluzioni discordanti nella giurisprudenza successiva²⁷. Sotto tale profilo, la soluzione accolta dalla Corte potrebbe, pertanto, essere salutata positivamente nella misura in cui ponga un punto fermo e serva a consolidare il successivo orientamento della giurisprudenza ordinaria. E tuttavia, nel caso di specie, tale situazione di incertezza interpretativa avrebbe potuto anche giustificare l’applicazione della rimessione in termini a favore del notificante, in relazione all’affidamento che egli aveva riposto nel precedente, consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole a ritenere necessaria l’istanza rivolta al giudice²⁸.

Con peculiare riguardo, infine, alla fissazione ad opera della Corte di un termine preciso, entro il quale il procedimento notificatorio debba essere riattivato, individuato nella metà dei termini per impugnare previsti dall’art. 325 c.p.c., si può rilevare come la giurisprudenza ordinaria che, sino ad oggi, si è confrontata con la questione, sembra aver offerto soluzioni “ragionevoli”, avendo escluso la tardività delle impugnazioni in ipotesi in cui il procedimento notificatorio sia stato riattivato a distanza di pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo della prima notifica²⁹. La fissazione di un termine rigido, di creazione giurisprudenziale e che non trova alcun solido riferimento nel diritto positivo, potrebbe rendere eccessivamente “formalista” la decisione circa la tardività o meno dell’impugnazione, escludendo qualsiasi possibilità di sindacato giudiziale sulla condotta del notificante di fronte all’esito negativo del primo tentativo di notificazione³⁰.

²⁴ In *Foro It.*, 1999, III, 495.

²⁵ Cfr., in merito, Garfagnini, nota a Cass. n. 581/2010, cit.

²⁶ Favorevole all’automatismo del comportamento dell’istante la prima, di contrario avviso le seconde.

²⁷ V. *supra*.

²⁸ In modo analogo a quanto disposto da Cass., 19 giugno 2014, n. 13972, in *Giur. It.*, 2014, 12, 2731, con nota di Lupano, *Nullità della notificazione del ricorso per cassazione e sua rinnovazione*, che, dopo aver escluso in generale la possibilità di adottare l’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c. in relazione ad un errore nell’individuazione dell’ufficio dell’avvocatura dello stato cui notificare il ricorso, lo ammetteva nel caso di specie “soltanto in relazione all’affidamento che il ricorrente ha potuto riporre

sulla consolidata giurisprudenza di legittimità concernente il caso di cui trattasi”.

²⁹ Cfr., in tal senso, le pronunce richiamate dalle stesse Sezioni Unite in motivazione: Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, cit., e Cass., 19 novembre 2014, n. 24641, cit.

³⁰ *Contra v. Lupano, Nullità della notificazione*, cit., il quale, con riferimento alla rinnovazione della notificazione in caso di errore nell’individuazione dell’ufficio dell’avvocatura dello Stato ritiene che l’indicazione di “tempi ragionevoli” da parte della giurisprudenza sia “davvero troppo vaga, specie se rapportata alle conseguenze dell’omessa rinnovazione spontanea, ovvero la dichiaratoria di inammissibilità del ricorso”.